

## Disegno di legge in materia di Semplificazioni

## Indice

CAPO I.....	3
<b>RIASSETTO NORMATIVO E SEMPLIFICAZIONI.....</b>	<b>.....</b>
<i>(Deleghe per il riassetto normativo e la semplificazione amministrativa)</i> .....	3
<i>(Delega legislativa al Governo in materia di beni culturali)</i> .....	5
<i>(Delega legislativa al Governo in materia di istruzione e ricerca)</i> .....	5
<i>(Delega al Governo per la consolidazione e la codificazione in materia ambientale)</i> .....	6
<i>(Accessibilità alle banche dati pubbliche certificanti e interoperabilità tra pubbliche amministrazioni)</i> .....	9
CAPO II .....	10
<b>SEMPLIFICAZIONI PER I CITTADINI .....</b>	<b>.....</b>
<i>(Disposizioni in materia di cittadinanza)</i> .....	10
<i>(Rilascio certificazioni titoli di studio in lingua inglese)</i> .....	10
<i>(Adempimenti connessi al cambio della residenza o del domicilio)</i> .....	11
<i>(Disposizioni in materia di trasmissione in via telematica del certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, del certificato di parto e del certificato di interruzione di gravidanza)</i> .....	11
CAPO III .....	13
<b>SEMPLIFICAZIONE DI ADEMPIMENTI PER LE IMPRESE .....</b>	<b>.....</b>
<i>(Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata)</i> .....	13
<i>(Tutor d'impresa)</i> .....	13
<i>(Misure in materia di influenza aviaria)</i> .....	14
<i>(Semplificazione delle procedure autorizzative per le apparecchiature a risonanza magnetica)</i> .14	
<i>(Beni culturali all'estero e semplificazione degli oneri amministrativi per le imprese a seguito del passaggio delle opere cinematografiche dal formato pellicola alla copia digitale)</i> .....	15
<i>(Interventi a favore della produzione audiovisiva indipendente)</i> .....	16
<i>(Semplificazioni in materia di permesso di costruire)</i> .....	17
<i>(Semplificazioni in materia di privacy)</i> .....	19
<i>(Disposizioni di semplificazione in materia di VIA-VAS, terre e rocce da scavo, bonifica e messa in sicurezza)</i> .....	21
<i>(Semplificazioni in materia di Albo dei gestori rifiuti)</i> .....	25
<i>(Semplificazioni nel settore agricolo ed agroindustriale e tenuta registro carico-scarico rifiuti cooperative agricole)</i> .....	27
<b>CAPO IV .....</b>	<b>.....</b>
<b>DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA FISCALE.....</b>	<b>.....28</b>
<i>(Dichiarazione di successione e rimborso dei crediti d'imposta e degli interessi in conto fiscale)</i> .....	28
<i>(Semplificazioni in materia di comunicazioni)</i> .....	28

*(Semplificazioni in tema di richiesta di autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie e ritenute su agenti)*..... 30

**CAPO V**.....

**ALTRE DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE** .....

*(Misure di semplificazione in materia di istruzione, università e ricerca)*..... 31

*(Norme per l'accelerazione dell'utilizzo dei fondi strutturali europei)*..... 33

*Disposizioni finanziarie* ..... 33

## CAPO I

### RIASSETTO NORMATIVO E SEMPLIFICAZIONI

#### Art.1

*(Deleghe per il riassetto normativo e la semplificazione amministrativa)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti l'abrogazione espressa di disposizioni legislative statali oggetto di abrogazione tacita o implicita ovvero che abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di contenuto normativo o siano comunque obsolete.

2. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico di cittadini e imprese, incluse quelle agricole, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche sulla base delle attività di misurazione degli oneri di cui all'articolo 3, comma 3-*sexies*, del decreto-legge n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 2012, n. 35, uno o più decreti legislativi per la semplificazione, per settori omogenei, dei procedimenti amministrativi che prevedono adempimenti a carico di cittadini e imprese e per la ricognizione, il riassetto e il coordinamento delle disposizioni vigenti di competenza legislativa esclusiva statale, di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, secondo i principi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative, anche mediante l'individuazione di nuovi e più efficaci strumenti di coordinamento e di valutazione della pluralità degli interessi coinvolti; previsione di forme di coordinamento, anche telematico, attivazione ed implementazione delle banche dati pubbliche;
- b) semplificazione, razionalizzazione, snellimento e riduzione degli oneri regolatori a carico di cittadini e imprese;
- c) proporzionalità degli adempimenti alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici;
- d) riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi;
- e) razionalizzazione, semplificazione, coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni in modo da assicurare la tutela dell'interesse pubblico evitando duplicazioni e sovrapposizioni e da recare il minore intralcio al normale esercizio delle attività dell'impresa, definendo la frequenza e tenendo conto dell'esito delle verifiche e delle ispezioni già effettuate;
- f) disciplina organica degli illeciti, e relative sanzioni disciplinari, correlati al superamento dei termini di definizione dei procedimenti amministrativi, assicurando:
  - 1) omogeneità degli illeciti connessi al ritardo, superando le logiche specifiche dei differenti settori delle pubbliche amministrazioni;
  - 2) omogeneità dei controlli da parte dei dirigenti, volti a evitare ritardi;
  - 3) omogeneità, certezza e cogenza nel sistema delle sanzioni, sempre in relazione al mancato rispetto dei termini.
- g) delegificazione della disciplina dei procedimenti amministrativi connessi allo svolgimento dell'attività d'impresa, secondo i criteri di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 2 sono emanati, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e, successivamente, dei pareri della Commissione di cui al comma 19 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo può essere comunque adottato.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 3, nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo.

5. Il Governo promuove la sottoscrizione di accordi o intese, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di coordinare le attività delle amministrazioni interessate volte a realizzare obiettivi di semplificazione e qualità dell'azione amministrativa, compresa l'attuazione delle misure contenute nel presente decreto-legge.

6. Le attività di cui al comma 5 si svolgono nell'ambito di un'apposita sede di coordinamento tra Stato, Regioni e Province autonome e Autonomie locali. A tal fine, è istituito presso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del d.lgs. n. 281 del 1997 di un Tavolo interistituzionale con funzioni di proposta e valutazione degli interventi normativi ed amministrativi di competenza di tutti i livelli di governo.

7. Gli accordi e le intese di cui al presente articolo sono stipulati anche al fine di proseguire l'attività svolta in sede di Conferenza unificata per l'attuazione condivisa delle misure contenute nel decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 2012, n. 35.

8. Per le finalità di cui al comma 6, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa con la Conferenza unificata, approva l'Agenda dei lavori per la semplificazione delle norme e delle procedure contenente le linee di indirizzo condivise tra Stato, Regioni e Province Autonome e Autonomie locali, l'indicazione degli oggetti prioritari d'intervento e il cronoprogramma per la loro concreta attuazione.

9. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico delle amministrazioni pubbliche.

10. Il Governo, su proposta del Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie locali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400 per il riordino della disciplina concernente la rilevazione di informazioni e la trasmissione di dati e comunicazioni a carico dei Comuni verso altre pubbliche amministrazioni, autorità ed istituzioni di controllo nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) ricognizione e coordinamento delle disposizioni che prevedono a carico degli Enti Locali obblighi di invio di dati ed informazioni a soggetti esterni;
- b) razionalizzazione, anche mediante revisione e integrazione della disciplina vigente, degli obblighi di invio dei dati e informazioni al fine di evitare duplicazioni di adempimenti in capo ai Comuni, prevedendo la comunicazione ad un unico soggetto e garantendo l'accessibilità delle informazioni agli altri soggetti interessati;

- c) eliminare gli obblighi di comunicazione di dati che siano accessibili direttamente sui siti web dei Comuni;
- d) semplificazione delle procedure di invio di dati ed informazioni;
- e) individuazione di tempi certi e congrui entro i quali le rilevazioni debbono concludersi;
- f) previsione di forme di integrazione, secondo criteri omogenei, delle varie rilevazioni, al fine di evitare duplicazioni,
- g) previsione che le informazioni e dati riguardanti medesime materie o settori di materie siano raccolte in un'unica banca dati e resi disponibili agli Enti locali e all'ANCI e all'UPI.

## Art. 2

### *(Delega legislativa al Governo in materia di beni culturali)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui all'articolo 10 della legge n. 137 del 2002.
2. Entro il medesimo termine e con il medesimo procedimento di cui al comma 1, il Governo è altresì delegato ad adottare, anche nell'ambito dei decreti legislativi di cui al comma 1, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, disposizioni in materia di siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO, nel rispetto dei seguenti criteri direttivi: miglioramento delle condizioni di tutela e di valorizzazione dei siti; coordinamento della relativa disciplina normativa con il Codice dei beni culturali e del paesaggio, adottato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

## Art. 3

### *(Delega legislativa al Governo in materia di istruzione e ricerca)*

1. Al fine di favorire la semplificazione e la razionalizzazione della normativa attualmente in vigore, il Governo è delegato a emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più testi unici, a mezzo di uno o più decreti legislativi, contenenti disposizioni anche modificative della disciplina vigente, per il riordino, l'armonizzazione e il coordinamento di tutte le norme legislative e regolamentari in materia di istruzione, università e ricerca.
2. Ai fini dell'adozione dei decreti di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
  - a) organizzazione delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché di quelle che entreranno in vigore nei sei mesi successivi, per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;

- b) coordinamento, formale e sostanziale, delle disposizioni vigenti per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica, nonché per assicurare il riordino e la semplificazione delle strutture e dei procedimenti;
  - c) individuazione e indicazione delle previgenti disposizioni abrogate a seguito dell'entrata in vigore del testo unico;
  - d) semplificazione e riordino del regime dei controlli e delle valutazioni delle attività e dell'organizzazione delle università, ivi compresi gli organismi preposti, in conformità al principio di autonomia delle università medesime sancito dall'articolo 33 Costituzione, attraverso la riduzione dei controlli e delle valutazioni di tipo preventivo e l'eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni di competenze.
3. Gli schemi di decreti, adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono trasmessi, sentiti i competenti organi consultivi interni e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per gli aspetti di competenza, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché le competenti Commissioni parlamentari esprimano il loro parere nel termine di sessanta giorni. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.
4. Il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 1 e 3, è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi correttivi o modificativi dei medesimi decreti, nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati.
7. Dall'attuazione delle norme di ciascun decreto di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Art. 4

##### *(Delega al Governo per la consolidazione e la codificazione in materia ambientale)*

1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, eventualmente correttivi e integrativi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela ambientale, di cui almeno uno denominato "codice dell'ambiente", al fine del completamento del quadro normativo contenuto nel citato d.lgs. n. 152 del 2006, nel rispetto delle regole costituzionali in materia di riparto di competenze legislative e amministrative tra Stato e Regioni, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
- a) riassetto e sistemazione della disciplina in modo organico e coordinato, al fine di dare al testo la veste formale e sostanziale di un codice settoriale; a tale fine, ripartizione della disciplina ambientale in libri, di cui il primo, dedicato alla parte generale, contenente le materie di cui alla successiva lettera c), da c.1) a c.6), e gli altri contenenti le discipline settoriali omogenee;
  - b) inserimento delle fonti normative primarie vigenti ed extravaganti che regolano le materie già incluse nel d.lgs. n. 152/2006;
    - 1) riassetto delle fonti primarie che regolano i principi di tutela ambientale ivi compresa la disciplina dell'accesso in materia ambientale; le funzioni e organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare, degli enti e società da esso vigilati, delle commissioni e altri organismi, comunque denominati, da esso vigilati; in tale ambito si procederà anche ad una ricognizione dei compiti di tutela

ambientale di altri enti e organi, anche di polizia; valutazione di impatto ambientale, valutazione di impatto strategica, autorizzazione integrata ambientale, autorizzazione unica ambientale; bonifiche ambientali, prevenzione e risarcimento del danno ambientale; rimedi stragiudiziali e giudiziali in materia ambientale; parchi nazionali, riserve e aree naturali nonché marine protette, zone umide, e zone a qualunque titolo interessate da profili ambientali, tutela della biodiversità, della biosicurezza, della fauna e della flora, difesa del mare e dell'ambiente costiero; difesa del suolo e lotta alla desertificazione; tutela delle acque dall'inquinamento; gestione delle risorse idriche; gestione dei rifiuti, ivi compresa la disciplina in tema di discariche e impianti di smaltimento, riciclo, recupero; tutela e qualità dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera; prevenzione e protezione dall'inquinamento acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali; infrastruttura per l'informazione territoriale (*Inspire*); fiscalità ambientale; commercio di emissioni inquinanti; prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente concentrando nel codice penale le fattispecie di delitti in materia ambientale.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 provvede altresì alla semplificazione normativa delle materie che ne sono oggetto, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) indicazione, dopo la rubrica di ogni articolo, tra parentesi, degli estremi della precedente disposizione del d.lgs. n. 152/2006 riassetata, o di altra previgente fonte normativa riassetata, della disposizione comunitaria, della giurisprudenza comunitaria o costituzionale attuata, in modo che sia agevolmente ricostruibile il percorso normativo previgente; o, in alternativa o in aggiunta, redazione di tabella di raffronto da pubblicarsi in G.U.R.I. in concomitanza con la pubblicazione del decreto legislativo delegato;
- b) coordinamento delle discipline settoriali di tutela dei singoli beni ambientali al fine di ridurre duplicazioni;
- c) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
- d) verifica del rispetto della normativa da riassetare alle direttive comunitarie in materia;
- e) adeguamento della normativa alla giurisprudenza costituzionale, comunitaria e delle giurisdizioni superiori;
- f) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
- g) definizione dei criteri di adeguamento dell'organizzazione amministrativa alle modalità di esercizio delle relative funzioni;
- h) ricognizione e riassetto dei reati ambientali;
- i) depenalizzazione degli illeciti ambientali contravvenzionali puniti con la sola pena pecuniaria, o con pena pecuniaria alternativa alla pena dell'arresto fino a un anno, con conseguente loro trasformazione in illeciti amministrativi ad eccezione di quelli individuati dal diritto comunitario quali illeciti di natura penale; previsione di sanzioni amministrative adeguate, proporzionate, efficaci ed effettive, anche inibitorie, interdittive, e riparatorie, aumentando in ogni caso fino al triplo la vigente sanzione dell'ammenda; trasformazione in delitti degli illeciti penali ambientali contravvenzionali puniti con l'arresto pari o superiore a due anni, in via esclusiva o in aggiunta all'ammenda;
- j) per gli illeciti amministrativi, indicazione esplicita dell'autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, razionalizzazione e semplificazione degli organi competenti a irrogare le sanzioni, razionalizzazione delle vigenti destinazioni del gettito delle sanzioni pecuniarie, con destinazioni a finalità di tutela ambientale; individuazione in capo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare della competenza a vigilare e impartire direttive sull'accertamento e repressione degli illeciti amministrativi, e sulla

gestione del relativo contenzioso, e a redigere una banca dati contenente gli elementi informativi sugli illeciti accertati, le sanzioni irrogate, i relativi contenziosi;

k) previsione di un obbligo di comunicazione, ai soli fini statistici e di monitoraggio, da parte delle cancellerie degli organi giudiziari al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare delle condanne irrevocabili in materia ambientale, secondo un modello predefinito con decreto interministeriale;

l) invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

3. Il decreto legislativo, per quanto concerne le funzioni amministrative, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, senza riduzione del livello di tutela ambientale vigente, e in modo da ridurre il numero delle fasi procedurali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpendo le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove ricollocare il personale degli organi soppressi e raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica procedura, nel rispetto dei principi generali indicati e delle competenze riservate alle regioni;

b) verifica dei tempi procedurali, assicurando che gli stessi siano congruenti alla complessità oggettiva e soggettiva del procedimento, e riduzione, dei termini non congrui per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa;

e) conformazione ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione delle attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali ed i soggetti interessati, secondo i criteri dell'autonomia, della leale collaborazione, della responsabilità e della tutela dell'affidamento;

f) riconduzione delle intese, degli accordi e degli atti equiparabili comunque denominati, nonché delle conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti, aventi il carattere della ripetitività, ad uno o più schemi base o modelli di riferimento nei quali, ai sensi degli articoli da 14 a 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, siano stabilite le responsabilità, le modalità di attuazione e le conseguenze degli eventuali inadempimenti;

g) avvalimento di uffici e strutture tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche amministrazioni, sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

4. La delega è esercitata entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative, di riassetto o correttive, esclusivamente nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui ai commi 1, 2 e 3 e del procedimento di cui ai commi 5 e 6, e che si rendano strettamente necessarie per correggere omissioni, refusi, errori, o per adeguare il testo al diritto comunitario o alla giurisprudenza comunitaria, costituzionale, e delle giurisdizioni superiori, o per correggere effetti negativi rilevati nell'applicazione pratica.

5. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa consultazione pubblica, mediante

la pubblicazione dello schema di decreto sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con possibilità di formulare osservazioni entro trenta giorni dalla medesima pubblicazione; la consultazione potrà avere ad oggetto anche uno schema parziale di decreto, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, del Consiglio di Stato, reso nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta e delle Commissioni parlamentari competenti, resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorsi i termini di cui al presente comma, il decreto legislativo può essere approvato dal Consiglio dei Ministri anche in assenza delle osservazioni e pareri.

6. Il Governo, nelle materie indicate nel comma 1, completa il processo di codificazione emanando, anche contestualmente al decreto legislativo correttivo e integrativo, una o più raccolte organiche delle norme regolamentari regolanti la medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole secondo i criteri di cui al comma 3, con il procedimento previsto dalle fonti primarie vigenti per l'adozione delle norme regolamentari con la veste del decreto del presidente della Repubblica o del decreto ministeriale o interministeriale, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri che hanno espresso il concerto sui regolamenti oggetto di riassetto; sugli schemi sono acquisiti i pareri previsti dal comma 5.

7. Per la redazione dello schema di decreto legislativo e degli schemi di regolamento il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi, per l'intera durata della delega, di una commissione composta da membri scelti fra professori universitari nelle materie oggetto del decreto, magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati dello Stato, avvocati del libero foro, dirigenti apicali di istituti pubblici di ricerca, esperti di alta qualificazione nei settori e nelle materie oggetto della delega, rappresentanti delle regioni e degli enti locali, dirigenti e funzionari degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dirigenti di prima e seconda fascia del Ministero. La commissione si avvale della collaborazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro secondo le indicazioni contenute nel decreto di costituzione. La commissione è costituita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne individua i componenti e ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento. La partecipazione alla commissione è gratuita e dalla costituzione della commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## Art.5

*(Accessibilità alle banche dati pubbliche certificanti e interoperabilità tra pubbliche amministrazioni)*

1. Al fine di agevolare la realizzazione delle finalità di cui al presente decreto-legge e garantire la piena fruibilità dei dati e delle informazioni certificati dalle pubbliche amministrazioni, mediante gli accordi e le intese di cui all'articolo 2 del decreto-legge xxx, Governo, Regioni e Province autonome e Autonomie locali promuovono la tempestiva predisposizione delle convenzioni di cui *all'articolo 58 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*.
2. Il Tavolo interistituzionale istituito presso la Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge XXXXX coordina le attività volte all'attuazione del comma 1.
3. A decorrere dall'anno 2014, la predisposizione da parte delle Amministrazioni titolari di banche dati certificanti delle convenzioni di cui al comma 1, ovvero l'adesione da parte delle pubbliche amministrazioni interessate costituiscono elemento di valutazione della

- virtuosità delle stesse [o dei relativi enti] ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
4. Ai sensi dell'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'Agenzia per l'Italia digitale provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, informando semestralmente il Tavolo interistituzionale di cui all'articolo xxx del presente decreto-legge.
  5. Entro il 31 dicembre 2014, le Amministrazioni titolari di banche dati certificanti garantiscono l'accesso per via telematica alle stesse da parte delle Amministrazioni procedenti, nel rispetto delle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali e accesso telematico ai dati delle pubbliche amministrazioni. In caso di mancato adempimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 58, comma 3-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. In ogni caso, le attività volte a garantire l'accesso telematico alle banche dati certificanti costituiscono parametro di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
  6. Ai fini del presente articolo, si intende per: a) "dati e informazioni certificati dalle pubbliche amministrazioni" i dati e le informazioni contenute negli archivi di cui è titolare un'Amministrazione certificante ai sensi dell'articolo 1, lettera p), del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; b) "banche dati certificanti" qualsiasi complesso organizzato di dati e informazioni, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti, accessibili mediante mezzi elettronici, di cui è responsabile un'Amministrazione certificante.
  7. Ai fini dell'espletamento dei controlli di cui all'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da parte delle Amministrazioni procedenti, l'Amministrazione certificante garantisce la veridicità e la validità dei dati e delle informazioni contenute nelle banche dati certificanti di cui è titolare. In caso di violazione, trova applicazione l'articolo 72, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

## CAPO II

### SEMPLIFICAZIONI PER I CITTADINI

#### Art.6

*(Disposizioni in materia di cittadinanza)*

1. Il figlio di genitori stranieri, nato in Italia, al compimento della maggiore età ha diritto ad acquistare la cittadinanza italiana, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, anche in caso di eventuali inadempimenti di natura amministrativa, non imputabili all'interessato, riconducibili ai genitori, agli ufficiali di stato civile o ad altro soggetto, se dimostra anche con altra documentazione la sua dimora in Italia fin dalla nascita

#### Art.7

*(Rilascio certificazioni titoli di studio in lingua inglese)*

1. Le certificazioni relative ai titoli di studio e agli esami sostenuti sono rilasciate dalle università, dagli istituti equiparati e dagli istituti di istruzione secondaria superiore, su richiesta dell'interessato, anche in lingua inglese.
2. All'attuazione del comma 1 si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

#### Art.8

*(Adempimenti connessi al cambio della residenza o del domicilio)*

1. Dopo la lettera e) del comma 22 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunta la seguente:

«e-bis) le modalità con le quali, contestualmente alla dichiarazione di cambio della residenza o del domicilio del contribuente, vengono acquisite le dichiarazioni di iscrizione, variazione o cessazione relative al tributo, con riferimento alle unità abitative coinvolte dalla variazione anagrafica».

#### Art.9

*(Disposizioni in materia di trasmissione in via telematica del certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, del certificato di parto e del certificato di interruzione di gravidanza)*

1. All'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. A decorrere dal termine indicato nel comma 2-ter, il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto deve essere inviato all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) esclusivamente per via telematica direttamente dal medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, secondo le modalità e utilizzando i servizi definiti con decreto interministeriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia, di cui al decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010»;

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. La trasmissione all'INPS del certificato di parto o del certificato di interruzione di gravidanza deve essere effettuata esclusivamente per via telematica dalla competente struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, secondo le modalità e utilizzando i servizi definiti con il decreto interministeriale di cui al comma 1-bis.

2-ter. Le modalità di comunicazione di cui ai commi 1-bis e 2-bis trovano applicazione a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui al comma 1-bis.

2-quater. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2-ter rimane in vigore l'obbligo per la lavoratrice di consegnare all'INPS il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del

parto, a sensi del comma 1, nonché la dichiarazione sostitutiva attestante la data del parto, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni».

2. Alle funzioni e ai compiti derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 l'amministrazione provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## CAPO III

### SEMPLIFICAZIONE DI ADEMPIMENTI PER LE IMPRESE

#### Art.10

*(Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata)*

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«13-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del presente decreto e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 36, 37 e 41 del presente decreto, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto applicabili alle prestazioni che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento, al fine di tener conto, mediante idonee attestazioni, degli obblighi assolti dallo stesso o da altri datori di lavoro nei confronti del lavoratore durante l'anno solare in corso»;

b) all'articolo 41, comma 2, lettera e-ter), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La visita medica precedente alla ripresa del lavoro va effettuata qualora, sulla base della conoscenza della patologia specifica che ha comportato l’assenza, sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali”;

c) all'Allegato IV (“Requisiti dei luoghi di lavoro”), al punto 1.1.1., infine, inserire le seguenti parole: «*Per le costruzioni si seguono le indicazioni del decreto ministeriale 14 gennaio 2008*».

2. All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, la parola: «*cento*» è sostituita con la seguente: «*mille*».

#### Art.11

*(Tutor d'impresa)*

1. Al fine di migliorare i servizi amministrativi riguardanti le imprese e assicurare l'efficienza dell'attività amministrativa, presso gli sportelli unici per le attività produttive è individuato un tutor d'impresa per i procedimenti che, secondo la normativa vigente, sono conclusi con provvedimento espresso.

2. Il tutor assiste le imprese dall'avvio alla conclusione dei procedimenti, curando le informazioni concernenti la normativa applicabile e gli adempimenti richiesti per l'esercizio di attività produttive.

Nello svolgimento dei suoi compiti, il tutor d'impresa assicura l'osservanza delle migliori prassi amministrative e delle disposizioni in materia di semplificazione.

3. Per le finalità di cui al comma 2, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dello sviluppo economico curano ogni anno, in collaborazione con le Regioni, l'ANCI, Unioncamere e le associazioni di imprese, la pubblicazione delle migliori prassi amministrative sul portale [www.impresainungiorno.it](http://www.impresainungiorno.it).

4. Il tutor d'impresa è individuato nella persona del responsabile dello sportello unico per le attività produttive o in un suo delegato.

5. All'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, dopo le parole «anche attraverso le province» sono inserite le seguenti: «e i tutor d'impresa presso gli sportelli unici per le attività produttive»;
- b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Nel caso in cui il Comune non assicuri la funzione del tutor d'impresa, l'impresa può rivolgersi alla Regione competente affinché quest'ultima, anche con il supporto di tutor d'impresa di altri sportelli unici ubicati nel proprio territorio, assicuri servizi di assistenza e informazione.».

6. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), m), p) e r), della Costituzione, le disposizioni del presente articolo introducono, anche attraverso il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni, misure per assicurare, nel rispetto delle libertà fondamentali, l'efficienza del mercato, la libera concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

7. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## Art.12

### *(Misure in materia di influenza aviaria)*

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n.9, le parole “e alle aziende avicole a carattere non commerciale che allevano fino ad un numero massimo di 250 capi” sono sostituite dalle seguenti “e alle aziende avicole a carattere non commerciale con capacità strutturale superiore a 250 capi.”.

## Art.13

### *(Semplificazione delle procedure autorizzative per le apparecchiature a risonanza magnetica)*

1. Le apparecchiature a risonanza magnetica (RM), con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 4 tesla, sono soggette ad autorizzazione all'installazione da parte della regione o della provincia autonoma.

2. Le apparecchiature a RM con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 4 tesla sono soggette ad autorizzazione all'installazione e all'uso da parte del Ministero della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanità, l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto

nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. La collocazione di apparecchiature a RM con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 4 tesla è consentita presso grandi complessi di ricerca e studio ad alto livello scientifico (università ed enti di ricerca, policlinici, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico), ai fini della validazione clinica di metodologie di RM innovative. La domanda di autorizzazione deve essere corredata della documentazione relativa al progetto di ricerca scientifica o clinica programmata, da cui risultino le motivazioni che rendono necessario l'uso di campi magnetici superiori a 4 tesla. L'autorizzazione ha validità di cinque anni e può essere rinnovata.

3. Il Ministro della salute, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n.46, di attuazione della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, disciplina le modalità per l'installazione, l'utilizzo e la gestione delle apparecchiature a RM da parte delle strutture sanitarie, assicurando l'adeguamento allo sviluppo tecnologico e all'evoluzione delle conoscenze scientifiche, con particolare riferimento alla sicurezza d'uso e alle indicazioni cliniche dei dispositivi medici in relazione all'intensità del campo magnetico statico espressa in tesla.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati l'articolo 4, comma 2, l'articolo 5, comma 1, l'articolo 6, commi 1, 2, lettera a), 3, lettera f), e 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542.

#### Art. 14

*(Beni culturali all'estero e semplificazione degli oneri amministrativi per le imprese a seguito del passaggio delle opere cinematografiche dal formato pellicola alla copia digitale)*

1. All'articolo 67, comma 1, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

“d-bis) si tratti di cose o beni, non esposti alla pubblica fruizione in Italia, e la loro uscita sia richiesta, dietro pagamento, nei casi di beni in consegna allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, di un corrispettivo, in attuazione di accordi culturali con istituzioni museali straniere, che ne garantiscano la corretta e adeguata conservazione e protezione e si impegnino ad esporli alla pubblica fruizione, in appositi spazi espositivi dedicati alla cultura italiana, per la durata stabilita negli accordi medesimi, che non può essere superiore a dieci anni, rinnovabili una sola volta.”.

2. Al fine di adeguare alle mutate prassi del settore cinematografico, con particolare riferimento alle innovazioni di mercato e tecnologiche, gli oneri procedimentali e amministrativi previsti per le imprese interessate, nonché a ridurre e snellire gli adempimenti a carico degli uffici dell'amministrazione competente, al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e successive

modificazioni, recante riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 11, comma 1, all'ultimo periodo, dopo la parola "negativa" sono inserite le seguenti "o digitale";

2) all'articolo 24 i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: "1. Ai fini dell'ammissione ai benefici del presente decreto, l'impresa di produzione, ad ultimazione del film, salvi gli oneri di cui all'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, deposita presso la cineteca nazionale una copia positiva nuova conforme al negativo del film o una copia digitale, che non abbia effettuato passaggi in sale cinematografiche. Il mancato deposito rende priva di efficacia l'iscrizione al pubblico registro per le opere cinematografiche tenuto dalla SIAE.

2. Per i film riconosciuti di interesse culturale, l'impresa di produzione consegna alla cineteca nazionale una copia negativa o digitale del film. La mancata consegna rende priva di efficacia l'iscrizione al pubblico registro per le opere cinematografiche tenuto dalla SIAE.";

3. Dal comma 2 del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per della finanza pubblica.

## Art. 15

### *(Interventi a favore della produzione audiovisiva indipendente)*

1. Al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, la lettera p), è sostituita dalla seguente "p) «produttori indipendenti», gli operatori di comunicazione europei che svolgono attività di produzioni audiovisive e che non sono controllati da o collegati a emittenti, anche analogiche, che per un periodo di tre anni non destinino almeno il 90 per cento della propria produzione ad una sola emittente e che detengano diritti secondari delle proprie opere;"

b) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera mm), sono inserite le seguenti:

- "mm-bis) "opera audiovisiva", l'opera realizzata su supporti di qualsiasi natura, anche digitale, con contenuto narrativo o documentaristico, purché opera dell'ingegno ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, destinato al pubblico dal titolare dei diritti di utilizzazione; sono opere audiovisive:

a) le "opere cinematografiche", definite quale film dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e successive modificazioni e destinata al pubblico prioritariamente nella sala cinematografica dal titolare dei diritti di utilizzazione;

b) le "opere televisive", destinate ad un prioritario sfruttamento tramite trasmissione audiovisiva su reti di comunicazione elettronica di cui alla lettera c) del presente comma; sono opere televisive, tra l'altro, i film per la televisione, le serie e miniserie televisive, le sit-com, gli sceneggiati, le soap opera;"

c) all'articolo 44, comma 3, ultimo periodo, dopo le parole "ovunque prodotte" sono inserite le seguenti "nonché le modalità tecniche relative all'attuazione delle previsioni in esso stabilite"

d) all'articolo 44, comma 5, primo periodo, le parole "la limitazione temporale di" sono sostituite da "l"; nel medesimo comma, al secondo periodo, la parola "televisivi" è sostituita da "di opere audiovisive";

e) all'articolo 44, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

5-bis. I diritti di utilizzazione economica dell'opera audiovisiva diversi da quelli collegati o relativi al canale di sfruttamento derivante dai servizi di media audiovisivo forniti da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto di programmi, come

individuato all'articolo 2, comma 1, lettera i), del presente decreto, costituiscono diritti secondari ai sensi del comma 5 del presente articolo, nel caso in cui le emittenti, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, o soggetti da essi controllati oppure ad essi collegati, detengono, alternativamente o congiuntamente:

- a) diritti di utilizzazione economica dell'opera medesima in relazione al canale di sfruttamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) del presente decreto;
- b) i diritti di proprietà dell'opera audiovisiva in misura superiore al 49%.

f) dopo l'articolo 44 è inserito il seguente:

“44-bis Diritti relativi alle opere audiovisive

1. I fornitori di servizi di media audiovisivi possono acquisire i singoli diritti di utilizzazione economica delle opere audiovisive, sulle proprie piattaforme di trasmissione in relazione a ciascuna modalità trasmissiva, unicamente per periodi di tempo limitati ed in forza di negoziazioni distinte in relazione a ciascun diritto, così da consentire la valorizzazione di ciascuno di essi.

2. Ciascun diritto relativo alla trasmissione dell'opera audiovisiva non può essere acquisito per una durata superiore a tre anni, a partire dalla data di consegna dell'opera audiovisiva al fornitore di servizi media audiovisivi. Tale durata può essere estesa ulteriormente unicamente a fronte del pagamento di uno specifico e congruo corrispettivo da parte dell'emittente.

3. Nei rapporti negoziali tra un fornitore di servizi media audiovisivi e un produttore indipendente, aventi ad oggetto la produzione di opere audiovisive derivanti da un soggetto nella disponibilità del produttore, è fatto obbligo al suddetto fornitore, anche nella fase di attivazione o preparatoria, di condurre le negoziazioni a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie.

4. Il fornitore di servizi media audiovisivi non può subordinare o condizionare, direttamente o indirettamente, la negoziazione di contratti o l'acquisizione di diritti relativi alla trasmissione dell'opera audiovisiva sulla piattaforma su cui esso opera in via principale:

a) alla concessione di ulteriori diritti o all'effettuazione di ulteriori investimenti da parte del produttore indipendente;

b) all'accettazione, da parte del produttore, di ulteriori obblighi, quali, tra l'altro, quelli consistenti nell'affidare al fornitore la distribuzione dell'opera su uno o più canali distributivi, diversi da quelli relativi alla piattaforma su cui il fornitore opera in via principale;

c) alla scelta, da parte del fornitore, del commento musicale e delle relative modalità di realizzazione;

d) all'acquisizione, da parte del fornitore, dei diritti relativi al soggetto e dei diritti relativi al sequel, agli spin-off, ai prequel, ai remake e alle serializzazioni televisive.”

2. Dai commi 1 e 2 del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## Art. 16

*(Semplificazioni in materia di permesso di costruire)*

1. All'articolo 20 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati nei soli casi di progetti particolarmente complessi da realizzare nei comuni con più di 100.000 abitanti, secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.”

2. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non configurino una variazione essenziale, ai sensi della normativa statale e regionale, che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie vigenti e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, dalle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e dalle altre norme di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie e di quelle relative all'efficienza energetica. Tali segnalazioni costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruire dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
3. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, l'accertamento delle varianti in corso d'opera di cui al comma 1, realizzate in ossequio a quanto disposto al medesimo comma, non dà luogo alla sospensione dei lavori prevista dall'articolo 27 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
4. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) all'articolo 240, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;
  - b) all'articolo 240, comma 2, le parole: "per una sola volta" sono eliminate, e dopo le parole: "di cui al comma 1", sono aggiunte le seguenti "e al comma 2-bis";
  - c) all'articolo 240, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. Le disposizioni del presente articolo, si applicano anche per le riserve iscritte nel corso di esecuzione del contratto, dopo l'emissione degli stati di avanzamento dei lavori, nella misura non inferiore al 20% del complessivo originario ammontare contrattuale.";
  - d) all'articolo 240, comma 11, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nell'ipotesi in cui la Commissione di accordo bonario esprime all'unanimità la propria decisione in ordine alle riserve esaminate, la stessa è vincolante per le parti, e gli eventuali crediti accertati a favore dell'appaltatore, anche in ordine al relativo ammontare, non sono esigibili sino all'intervenuta approvazione del collaudo delle opere appaltate."..
  - e) all'articolo 240-bis, comma 1, il secondo periodo è soppresso;
  - f) all'articolo 253, comma 20-bis, il termine "31 dicembre 2013" è sostituito dal seguente: "31 dicembre 2015".

## Art.17

### (Semplificazioni in materia di privacy)

1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Ai fini dell'applicazione del presente codice l'imprenditore è considerato persona giuridica relativamente ai dati concernenti l'esercizio dell'attività di impresa. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla parte II, titolo X, del presente codice relativamente al trattamento di dati riguardanti contraenti e utenti di servizi di comunicazioni elettroniche»;

b) l'articolo 36 è sostituito dal seguente:

«Art. 36. – (Adeguamento). – 1. Il disciplinare tecnico di cui all'allegato B), relativo alle misure minime di cui al presente capo, è aggiornato periodicamente con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previo parere del Garante, ai sensi dell'articolo 154, comma 5, e sentite le associazioni rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche coinvolte, in relazione all'evoluzione tecnica e all'esperienza maturata nel settore, anche individuando modalità semplificate di adozione delle misure minime in caso di trattamenti effettuati in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani».

c) all'articolo 162, comma 2-bis, l'ultimo periodo è soppresso;

d) all'articolo 166, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

<<1-bis. Nei casi di recidiva i limiti minimo e massimo delle sanzioni di cui al presente capo sono applicati in misura pari al doppio. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

1-ter. Qualora la recidiva di cui al comma precedente sia relativa a più di quattro violazioni commesse in un anno, i limiti minimo e massimo delle sanzioni di cui al presente capo sono applicati in misura pari al quadruplo.>>;

e) dopo l'articolo 166 è inserito il seguente:

<<166-bis. Definizione agevolata delle violazioni - 1. In deroga all'art. 16 della L. n. 689/1981, nel caso in cui le violazioni di cui agli articoli 161, 162, 162-bis, 163 e 164, siano relative a trattamenti di dati personali effettuati da soggetti, pubblici o privati, che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, è ammesso il pagamento in misura ridotta di una somma pari ai due quinti del minimo edittale. Per i soggetti, pubblici o privati, che occupino un numero di unità lavorative inferiore a duecentocinquanta dipendenti, è ammesso il pagamento in misura ridotta di una somma pari al minimo edittale.

2. Il pagamento di cui al comma 1 deve essere effettuato nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della contestazione di violazione amministrativa. Decorso tale termine, il procedimento sanzionatorio prosegue secondo le modalità di cui all'art. 166 e con l'applicazione degli ordinari limiti minimi e massimi previsti dagli articoli di cui al comma 1.

3. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in

considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione; ai fini del presente articolo il titolare del trattamento è tenuto ad autocertificare al Garante le circostanze sopra indicate ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in caso di reiterazione della violazione di cui all'art. 8-bis della L. n. 689/1981 o di recidiva di cui all'art. 166.>>;

f) all'articolo 167, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

<<2-bis. Il reato è procedibile a querela della persona offesa. Il diritto di querela non può essere esercitato decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato>>;

g) all'articolo 169, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

<<se dal fatto deriva la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque trattati.>>;

h) all'articolo 169, il comma 2 è abrogato.

2. La definizione agevolata di cui all'art. 166-bis del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 è altresì ammessa per i procedimenti sanzionatori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino non ancora definiti con l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione. A tal fine, fermi restando gli altri requisiti indicati dal medesimo articolo e fatti salvi i restanti atti del procedimento eventualmente già adottati, il pagamento potrà essere effettuato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per i reati perseguibili a querela, ai sensi dell'articolo 167, comma 2-bis del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi prima della data di entrata in vigore della presente legge, il termine per presentare la querela decorre dalla data predetta, se la persona ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato. Se è pendente il relativo procedimento, il giudice informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.

## Art.18

### (Disposizioni di semplificazione in materia di VIA-VAS, terre e rocce da scavo, bonifica e messa in sicurezza)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 7, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. In sede statale, l'autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il provvedimento di VIA e il parere motivato in sede di VAS sono espressi dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, che collabora alla relativa attività istruttoria. Il provvedimento di AIA è rilasciato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;
- b) all'articolo 12, il comma 5 è sostituito dal seguente:

“Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente sul sito web dell'autorità competente”.

- c) all'art. 17 il comma 1 è sostituito dal seguente:

“La decisione finale deve essere pubblicata sui siti web delle autorità interessate indicando la sede ove si possa prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria. Sono inoltre rese pubbliche, attraverso la pubblicazione sui siti web della autorità interessate:

- a) il parere motivato espresso dall'autorità competente;
  - b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si e' tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali e' stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;
  - c) le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 18”;
- d) all'articolo 20:

- 1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“Dell'avvenuta trasmissione e' dato sintetico avviso a mezzo stampa e sul sito web dell'autorità competente. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Le pubblicazioni a mezzo stampa vanno eseguite a cura e spese del proponente. Nel caso di progetti di competenza statale, la pubblicazione va eseguita su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione regionale. Nel caso di progetti di competenza delle Regioni e Province autonome, si provvederà con la pubblicazione su un quotidiano a diffusione regionale o provinciale. Nell'avviso sono indicati il proponente, l'oggetto e la localizzazione prevista per il progetto, il luogo ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza ed i tempi entro i quali e' possibile presentare osservazioni. La documentazione é depositata su supporto informatico ovvero nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, presso i Comuni ove il progetto e'

localizzato e, nel caso di progetti di competenza statale, anche presso la sede delle Regioni e delle Province. I principali elaborati del progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale, sono pubblicati sul sito web dell'autorità competente”.

2) il comma 7 è sostituito dal seguente:

“Il provvedimento di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente sul sito web dell'autorità competente. Dalla data di pubblicazione nel sito web dell'autorità competente decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati”;

e) all'articolo 27:

1) il comma 1 è abrogato;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Dalla data di pubblicazione nel sito web dell'autorità competente effettuata ai sensi del comma 2 decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati»;

f) all'articolo 29-ter, al comma 1, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente: «l-bis) l'elenco delle autorizzazioni ambientali necessarie per l'attivazione dell'impianto»;

g) all'articolo 29-quater, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'autorità competente, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, verificata la completezza della domanda ai sensi dell'articolo 29-ter, comma 4, del presente decreto comunica al gestore l'avvio del procedimento e la sede degli uffici di cui al comma 2;

h) all'articolo 104, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: «8-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni di cui ai commi 5 e 7 sono istruite e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale»;

i) all'articolo 109,

1) al comma 5, il secondo periodo è soppresso

2) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: «5-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni di cui ai commi 2 e 5 sono istruite e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale».

j) all'articolo 184 *bis*, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti: “4. Le terre e rocce da scavo che non rientrano nel campo di applicazione del decreto ministeriale di cui al comma 3, né dei decreti adottati ai sensi del comma 2, sono sottoprodotti se il produttore delle stesse dimostra che sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) sin dalla fase della loro produzione è certo che esse sono destinate direttamente all'utilizzo in un determinato ciclo produttivo o nel medesimo sito di provenienza, o in un altro sito per opere edilizie, di costruzione, rimodellamenti morfologici e altre operazioni di recupero ambientale;

b) le terre e rocce da scavo non contengono fonti di contaminazione, non presentano concentrazioni soglia di contaminazione superiori ai valori limite di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di utilizzo, non determinano rischio di inquinamento delle falde acquifere e di danno alle altre risorse ambientali tutelate ai sensi della Parte VI del decreto legislativo n. 152 del 2006;

c) l'utilizzo in un successivo ciclo di produzione non determina rischi per la salute, né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo di altre materie prime;

d) ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre le terre e rocce da scavo ad alcun trattamento preventivo, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.

5. Prima della produzione delle terre e rocce da scavo il produttore attesta-il rispetto delle condizioni di cui al comma 3 tramite dichiarazione resa alla provincia territorialmente competente, ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, precisando le quantità destinate all'utilizzo, il sito o l'impianto di utilizzo, i tempi previsti per l'utilizzo e il sito di deposito in attesa dell'utilizzo, che non può comunque superare un anno dalla data di produzione, fermo restando che le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria. Il produttore deve in ogni caso confermare alla provincia competente, con riferimento alla produzione e all'utilizzo fatto, che le terre e rocce da scavo sono state completamente utilizzate secondo le previsioni iniziali.

6. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo effettuato nel rispetto dei commi 3, 4 e 5 resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di questi materiali è accompagnato dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta ovvero dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni”.

k) all'articolo 239, comma 1:

- 1) le parole « ripristino ambientale» sono sostituite dalle parole « riqualificazione ambientale»;
- 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, al fine di prevenire, eliminare e ridurre i rischi sanitari causati dalla diffusione della contaminazione nella matrici ambientali. Resta fermo l'obbligo di provvedere alla riparazione del danno ambientale a carico del responsabile della contaminazione, ai sensi e per gli effetti della parte sesta»;

l) all'articolo 240, comma 1:

- 1) alla lettera n), le parole: «con attività in esercizio» sono sostituite dalle seguenti «, ad esclusione di quelli con destinazione urbanistica ad uso residenziale, verde pubblico, agricolo e terziario.»;
- 2) alla lettera o), dopo le parole: «in modo definitivo le fonti inquinanti» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi rifiuti stoccati,», dopo le parole: «per le persone e per l'ambiente» sono inserite le seguenti: «, qualora si dimostri che, nonostante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili e a ridotto impatto ambientale, non sia possibile la rimozione delle fonti» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui la fonte inquinante sia costituita da rifiuti si applicano le norme tecniche, finanziarie e amministrative e le garanzie previste dalla normativa vigente per il controllo e per la gestione delle discariche dopo la chiusura»;
- 3) la lettera l) è soppressa;
- 4) alla lettera q), le parole «ripristino ambientale» sono sostituite dalle parole « riqualificazione ambientale»;

m) all'articolo 242:

- 1) dopo il comma 7 è inserito il seguente:  
«7-bis. I progetti di messa in sicurezza operativa, di messa in sicurezza permanente e di bonifica devono essere presentati completi di tutti gli elaborati progettuali relativi alle opere e alle attività previste dagli stessi. Al fine di accelerare le procedure di approvazione degli interventi disciplinati dal presente titolo, l'analisi di rischio e i progetti di messa in sicurezza operativa, di messa in

sicurezza permanente e di bonifica possono essere presentati, con le modalità di cui al periodo precedente, congiuntamente alla presentazione dei risultati della caratterizzazione e in coerenza con la stessa; nell'ambito del procedimento è acquisita anche la valutazione di impatto ambientale da parte delle amministrazioni competenti, se necessaria».

2) al comma 9, il terzo periodo è soppresso;

3) dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

«13-bis. Nei siti contaminati, in attesa degli interventi di bonifica e di riparazione del danno ambientale, possono essere effettuati tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di infrastrutturazione primaria e secondaria, nonché quelli richiesti dalla necessità di adeguamento a norme di sicurezza e, più in generale, tutti gli altri interventi di gestione degli impianti e del sito funzionali e utili all'operatività degli impianti produttivi e allo sviluppo della produzione. La realizzazione di tali interventi deve essere preventivamente comunicata all'autorità titolare del procedimento di bonifica al fine di verificare che tali interventi non pregiudichino in alcun modo gli obiettivi di tutela sanitaria e di riparazione delle matrici ambientali; a tal fine detta autorità definisce le condizioni e le attività di messa in sicurezza, bonifica e monitoraggio alle quali è subordinata la realizzazione di detti interventi».

n) dopo l'articolo 242 è inserito il seguente:

«Art. 242-bis. – (Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza dei suoli). – 1. 1. L'operatore interessato a effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo, con eliminazione delle eventuali fonti di contaminazione e riduzione della contaminazione a un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazioni di soglia di contaminazione, può, di sua iniziativa, presentare all'amministrazione competente il progetto completo degli interventi programmati e dei relativi elaborati tecnici esecutivi, corredato della necessaria documentazione, comprensiva del piano di caratterizzazione del suolo e della falda e dei dati risultanti dall'esecuzione dello stesso, del cronoprogramma di svolgimento dei lavori, delle opere e delle attività necessarie e della documentazione tecnica dalla quale risulti la non interferenza del progetto di riutilizzo dell'area con gli eventuali interventi di bonifica della falda. L'operatore è responsabile della veridicità dei dati e delle informazioni forniti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

2. Entro 90 giorni dalla presentazione l'amministrazione competente autorizza le opere e le attività necessarie per l'esecuzione del progetto di cui al comma 1, con eventuali prescrizioni operative, acquisendo in sede di conferenza di servizi i pareri, nulla osta e autorizzazioni delle amministrazioni competenti. Trascorso tale termine, ove non sia intervenuto il rigetto motivato dell'istanza, dette opere e attività possono essere avviate nel rispetto della normativa vigente applicabile. L'operatore informa l'autorità competente della data di avvio dei lavori e della loro esecuzione nei termini e nei modi indicati nel cronoprogramma di cui al citato comma 1, al fine di consentire i controlli in corso di esecuzione.

3. L'operatore comunica l'ultimazione degli interventi e trasmette un piano di caratterizzazione all'amministrazione competente. Il piano è approvato con eventuali integrazioni e prescrizioni entro 90 giorni dalla data di ricevimento. A seguito dell'approvazione o comunque decorso detto termine l'operatore esegue a proprie cura e spese ~~un~~ il piano di caratterizzazione dandone preventiva comunicazione all'ARPA territorialmente competente al fine delle necessarie verifiche e controlli. L'ARPA procede alla validazione dei dati della caratterizzazione entro quarantacinque giorni dalla ricezione degli stessi e dà comunicazione dei risultati all'amministrazione competente. Ove i risultati della caratterizzazione confermino la riduzione della contaminazione del suolo alle concentrazioni soglia di contaminazione e, in conformità al progetto approvato, la comunicazione dei risultati stessi all'Arpa e alla Provincia

territorialmente competenti comporta la certificazione dell'avvenuta bonifica dei suoli per gli usi legittimi. Trascorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni, l'impresa, sotto la propria responsabilità, può autocertificare l'avvenuta bonifica, dandone comunicazione a dette amministrazioni e può utilizzare l'area interessata per gli usi legittimi. Ove dai risultati della caratterizzazione si riscontrino che non sono stati conseguiti gli obiettivi di bonifica di cui al comma 1, l'ARPA notifica le difformità riscontrate all'operatore interessato. Questi, entro i successivi quarantacinque giorni, deve presentare le necessarie integrazioni al progetto di bonifica, in conformità ai risultati della caratterizzazione, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1; in tal caso il progetto è istruito nel rispetto delle procedure ordinarie.

4. Resta fermo l'eventuale obbligo di messa in sicurezza e bonifica della falda indirettamente o direttamente contaminata dalle sostanze inquinanti presenti nei suoli, nonché, l'obbligo di eliminare i rischi sanitari eventualmente derivanti sul suolo a causa della contaminazione delle acque sotterranee».

o) all'articolo 266, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente comma: “7.bis. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 7, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 4, 5 e 6 dell'art. 184 bis”.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b), c) e d) si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore delle medesime, fatta eccezione per quelle di cui alla lettera d), le quali non si applicano ai procedimenti in corso alla medesima per i quali gli avvisi sono stati effettuati ai sensi della normativa previgente.

#### Art.19

##### *(Semplificazioni in materia di Albo dei gestori rifiuti)*

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 6, comma 14, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 è sostituito dal seguente: “Per gli impianti di smaltimento o di recupero dei rifiuti ricompresi in un'installazione di cui all'articolo 6, comma 13, l'autorizzazione integrata ambientale costituisce anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica e pertanto produce anche gli effetti di cui all'articolo 208, comma 6, secondo periodo. A tal fine:

a) la partecipazione alla conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5 è estesa ai partecipanti alla conferenza di servizi di cui all'articolo 208, comma 3;

b) la Regione, o l'autorità da essa delegata, specifica in conferenza di servizi le garanzie finanziarie da richiedere ai sensi dell'articolo 208, comma 11, lettera g), da prestate a favore della Regione, o dell'autorità da essa delegata alla gestione della materia;

c) i contenuti dell'AIA sono integrati con gli elementi di cui all'articolo 208, comma 11.”

b) all'articolo 318 è aggiunto il seguente comma: “4-bis. Le garanzie finanziarie o assicurative prescritte nel presente decreto e in particolare agli articoli 151, 194, 185, sono ridotte del 50 per cento per le imprese registrate ai sensi del Regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2011, e del 40 per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001. La riduzione è applicata direttamente dalle amministrazioni che richiedono le garanzie agli operatori che documentano il possesso delle certificazioni per le attività soggette alle garanzie stesse.”;

c) all'articolo 212 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti: «5. L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Sono esonerati dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, e al decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151, limitatamente all'attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti oggetto previste nei citati articoli. Per le aziende speciali, i consorzi di comuni e le società di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'iscrizione all'Albo è effettuata con apposita comunicazione del comune o del consorzio di comuni alla sezione regionale territorialmente competente ed è valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni. Le iscrizioni di cui al presente comma, già effettuate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, rimangono efficaci fino alla loro naturale scadenza.

6. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo per l'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l'iscrizione abilita allo svolgimento delle attività medesime. Per le imprese che risultano registrate EMAS o certificate ISO 14001 l'iscrizione sarà rinnovata rispettivamente ogni 10 e 8 anni, attraverso autodichiarazione, come previsto all'art. 209, c. 1.»

2) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti. La raccolta e il trasporto dei propri rifiuti pericolosi non può eccedere la quantità di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno. Detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilità, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 241 del 1990:

a) la sede dell'impresa, l'attività o le attività dai quali sono prodotti i rifiuti;

b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti;

c) gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo;

d) l'avvenuto versamento del diritto annuale di registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406.

L'iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni e l'impresa è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni di cui al presente comma, effettuate entro il 14 aprile 2008 ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, dovranno essere aggiornate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

d) al comma 15, dopo le parole «i diritti annuali di iscrizione.» è aggiunto il seguente periodo: «Il decreto di cui al presente comma assicura la massima semplificazione dei requisiti richiesti agli operatori e delle procedure amministrative, che devono essere allineati al rispetto degli obblighi comunitari.».

## Art.20

### (Semplificazioni nel settore agricolo ed agroindustriale e tenuta registro carico-scarico rifiuti cooperative agricole)

1. I trasporti di rifiuti pericolosi e non pericolosi di propria produzione, effettuati direttamente dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, nei limiti e verso i centri di cui all'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, e successive modificazioni, non sono considerati effettuati a titolo professionale e le imprese che li effettuano non necessitano di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Le spese di funzionamento per l'Albo sono ridotte in misura corrispondente alle minori entrate che derivano dal presente comma.

2. All'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Le imprese agricole appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 1, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado o collegate con contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, possono procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende.

3-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità con le quali si procede alle assunzioni congiunte di cui al comma 3-bis.

3-quater. I datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato con le modalità disciplinate dai commi 3-bis e 3-ter».

3. Le funzioni di ufficiale rogante degli atti di competenza dei consorzi di bonifica per i quali sia richiesta la forma pubblica amministrativa possono essere conferite, con atto formale dell'amministrazione consortile, a funzionari appartenenti all'area amministrativa in servizio presso i consorzi medesimi e in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza. L'ufficiale rogante è tenuto all'osservanza delle norme prescritte per gli atti notarili.

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

«3-bis. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, qualora siano obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico, possono delegare alla sua tenuta la cooperativa agricola di cui sono soci e che ha messo a loro disposizione un sito per il deposito temporaneo. In tale caso la cooperativa può adottare un registro unico in cui sono annotati il nome e la ragione sociale del socio produttore nonché la quantità e la qualità del rifiuto prodotto da ciascun socio».

CAPO IV  
DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA FISCALE

Art.21

*(Dichiarazione di successione e rimborso dei crediti d'imposta e degli interessi in conto fiscale)*

1. Al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 28, comma 7, le parole "a lire cinquanta milioni" sono sostituite dalle seguenti: "a euro settantacinquemila";

b) all'articolo 30, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. "I documenti di cui alle lettere c), d), g), h) e i) possono essere sostituiti anche da copie non autentiche con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che le stesse costituiscono copie degli originali. Resta salva la facoltà dell'Agenzia delle entrate di richiedere i documenti in originale o in copia autentica."

2. La lettera a), del comma 33, dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è sostituita dalla seguente:

"a) l'erogazione del rimborso è effettuata entro sessanta giorni sulla base di apposita richiesta, sottoscritta dal contribuente ed attestante il diritto al rimborso, ovvero entro 20 giorni dalla ricezione di apposita comunicazione dell'ufficio competente e contestualmente all'erogazione del rimborso sono liquidati ed erogati gli interessi nella misura determinata dalle specifiche leggi in materia;"

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica ai rimborsi erogati a partire dal 1° gennaio 2014.

Art.22

*(Semplificazioni in materia di comunicazioni)*

1. All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "consegnata o spedita al fornitore o prestatore, ovvero presentata in dogana" sono sostituite dalle seguenti: "trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica. La dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate, è consegnata al fornitore o prestatore, ovvero in dogana";

- b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Nella prima ipotesi, il cedente o prestatore riepiloga nella dichiarazione IVA annuale i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute."
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente: "E' punito con la sanzione prevista nel comma 3 il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prima di aver ricevuto da parte del cessionario o committente la dichiarazione, corredata della ricevuta di presentazione all'Agenzia delle entrate, prevista dall'articolo 1, comma 1, lett. c), del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17."
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle dichiarazioni d'intento relative ad operazioni senza applicazione dell'imposta da effettuare a partire dal 1° gennaio 2014.
  4. Al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
    - a. all'articolo 115, comma 4, le parole "entro il primo dei tre esercizi sociali predetti secondo le modalità indicate in un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate" sono sostituite dalle seguenti "con la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione";
    - b. all'articolo 119, comma 1, lettera d), le parole "entro il sedicesimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta precedente al primo esercizio cui si riferisce l'esercizio dell'opzione stessa secondo le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 129" sono sostituite dalle seguenti: "con la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione";
    - c. all'articolo 155, comm1, primo periodo, le parole "entro tre mesi dall'inizio del periodo d'imposta a partire dal quale intende fruirne con le modalità di cui al decreto previsto dall'articolo 161" sono sostituite dalle seguenti: "con la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione".
  5. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 5-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "le modalità e nei termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il 31 marzo 2008.", sono sostituite dalle seguenti: "con la prima dichiarazione IRAP il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione".
  6. Al comma 1 dell'articolo 1, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:
    - a) le parole: "comunicano telematicamente all'Agenzia delle entrate" sono sostituite dalle seguenti: "comunicano annualmente per via telematica all'Agenzia delle entrate";
    - b) le parole "euro 500" sono sostituite dalle seguenti: "euro 1.000".
  7. Le modifiche di cui al comma 6 si applicano alle operazioni indicate all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 poste in essere nell'anno solare in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art.23

*(Semplificazioni in tema di richiesta di autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie e ritenute su agenti)*

1. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 7-bis è sostituito dal seguente:

“7-bis. Per i soggetti che hanno effettuato l'opzione di cui al comma 2, lettera e bis) entro 15 giorni dalla data di attribuzione della partita IVA o della manifestazione della volontà di effettuare operazioni intracomunitarie, l'Ufficio puo' emettere provvedimento di diniego dell'autorizzazione a effettuare le operazioni di cui al Titolo II, Capo II del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.”;

b) il comma 15-quater è sostituito dal seguente: “15-quater. Ai fini del contrasto alle frodi sull'IVA intracomunitaria, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di inclusione o di revoca delle partite IVA nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi del Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010. In applicazione del citato Regolamento, l'Agenzia delle entrate presume che un soggetto passivo non intende più effettuare operazioni intracomunitarie qualora non abbia presentato alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, successivi alla data di inclusione nella suddetta banca dati. A tal fine l'Agenzia delle Entrate comunica agli stessi che provvederà alla revoca d'ufficio. Il contribuente che rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente può fornire i chiarimenti necessari all'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.”.

2. Alle società costituite ai sensi dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, indipendentemente dalla forma giuridica, si applica, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Nel secondo periodo del comma 4 dell'articolo 104 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole “con decreto del Ministro e dell'economia e delle finanze” sono soppresse.

4. All'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinati i criteri, i termini e le modalità per la presentazione della dichiarazione indicata nel secondo comma. Tali modalità devono prevedere la trasmissione anche tramite posta elettronica certificata della predetta dichiarazione. La dichiarazione non potrà avere limiti di tempo e sarà valida fino a revoca ovvero fino alla perdita dei requisiti da parte del contribuente. In caso di dichiarazione non veritiera o in caso di omessa dichiarazione della variazione delle condizioni indicate nel secondo comma si applicano le sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni”.

## CAPO V

### ALTRE DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE

#### Art.24

*(Misure di semplificazione in materia di istruzione, università e ricerca)*

1. Ai professori ordinari, che siano stati collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni, può essere conferito il titolo di professore emerito o di professore onorario, qualora abbiano prestato complessivamente almeno, rispettivamente, venti o quindici anni di servizio in qualità di professori di prima fascia presso atenei italiani o stranieri. Il titolo è conferito dal rettore, previa deliberazione favorevole dei professori ordinari del Dipartimento, assunta con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, attestante il valore della produzione scientifica e dell'attività accademica. Ai professori emeriti o onorari non compete alcuna prerogativa accademica. L'elenco dei professori emeriti e onorari è pubblicato sul sito internet dell'ateneo. Conseguentemente l'articolo 111 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 è abrogato.

2. All'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 5 la parola "Alle" è sostituita da "Nell'anno scolastico 2012/2013 alle";
- b) al comma 5-bis le parole "A decorrere dall'" sono sostituite da "Nell";
- c) dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente: "5-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 i criteri per l'individuazione delle istituzioni scolastiche ed educative sede di dirigenza scolastica e di direttore dei servizi generali ed amministrativi sono definiti con accordo tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le regioni in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5-bis, come modificati dalla legge 183/2011."

#### Art.25

*(Modificazioni al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11)*

1. All'articolo 33, comma 8-quater, nono periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole «di valorizzazione rientrano nella disponibilità dell'Agenzia del demanio per la gestione e l'amministrazione secondo le norme vigenti» sono sostituite dalle seguenti: «di conferimento ai fondi di cui al presente comma o agli strumenti previsti dall'articolo 33-bis, rientrano nella disponibilità dell'Agenzia del demanio per le attività di alienazione, di gestione e amministrazione secondo le norme vigenti, che può avvalersi, a tali fini, del supporto tecnico specialistico della società Difesa Servizi s.p.a, sulla base di apposita convenzione a titolo gratuito sottoscritta con la citata società, alla quale si applicano comunque le disposizioni di cui all' articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, limitatamente ai commi da 9 a 12 e 14.»



## Art.26

*(Norme per l'accelerazione dell'utilizzo dei fondi strutturali europei)*

1. Le amministrazioni e le aziende dello Stato a ordinamento autonomo, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le istituzioni universitarie, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici non economici nazionali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, le agenzie di cui al d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, sono tenuti a dare precedenza, nella trattazione degli affari di competenza, ai procedimenti, provvedimenti ed atti anche non aventi natura provvedimento relativi alle attività in qualsiasi modo connesse all'utilizzazione dei fondi strutturali europei, compresi quelli relativi allo sviluppo rurale e alla pesca e alla realizzazione dei progetti realizzati con i medesimi fondi.
2. A tal fine il richiedente l'atto o il provvedimento presenterà, unitamente alla domanda, il nulla osta dell'autorità di gestione o del prefetto della provincia nel cui territorio dovrà essere attuato il progetto.

## Art.27

*Disposizioni finanziarie*

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.